TRIBUNALE DI CASSINO

in composizione monocratica

Il G.O.T. Claudio Principe, alla pubblica udienza del 1 febbraio 2021 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

G.C.M., nata a R. (C.), il (...), residente in C., via S. B.; difesa di fiducia dall'avv. …

Libera assente

IMPUTATA

Del reato p. e p. dall'art. 574 bis, co. 1 e 3, perché sottraeva il figlio minore M.P.A., di anni 13, al genitore M.F., cui il Tribunale di Cassino, con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, lo aveva affidato in modo condiviso, trattenendolo in Cuba ed in Spagna, ove il minore si era recato per vacanza e visita ai nonni, contro la volontà del genitore, impedendo del tutto allo stesso l'esercizio della potestà genitoriale.

In Cassino, dal 6 agosto 2012, data del rientro previsto dal minore, al 4 aprile 2014

Capo di imputazione così come modificato all'udienza del 26 luglio 2017.

Nel quale è parte offesa:

- M.F., nato a N. il (...), domiciliato in Cassino presso lo studio del'avv. …, sito in via…

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con decreto di citazione a giudizio emesso in data 17 gennaio 2014, G.C.M. veniva citata a comparire dinanzi al Tribunale di Cassino all'udienza del 3 novembre 2014 per rispondere del reato come alla medesima ascritto in rubrica. Ivi disposta la rinnovazione della notifica del decreto in favore dell'imputata, previe compiute ricerche ed anche ai sensi dell'art. 169 c.p.p., solo in data 10 febbraio 2016 ne veniva dichiarata l'assenza, procedendosi altresì, in tale udienza, all'ammissione della costituzione di parte civile di M.F., per il tramite del procuratore speciale, avv. E.R.; quindi, dichiarato aperto il dibattimento, venivano ammesse le prove come richieste dalle parti. In data 20 aprile 2017, innanzi allo scrivente G.O.T., la difesa non prestava il consenso alla rinnovazione degli atti mediante lettura, di talché veniva reiterata la precedente ordinanza ammissiva delle prove; la

persona offesa veniva poi escussa in data 26 luglio 2017 ed all'esito, su richiesta del P.M., veniva modificato il capo di imputazione sia con riferimento al luogo della asserita sottrazione del minore, sia poi avuto riguardo alla data del commesso reato, da intendersi sino al 4 aprile 2014. Veniva quindi disposta la notifica del verbale in favore dell'imputata e concesso alla difesa il termine di cui all'art. 519 c.p.p. All'udienza del 24 ottobre 2018 venivano auditi i testi di lista della parte civile, E.N. e M.R., con rinuncia, della parte medesima all'escussione dell'A.A.; in data 12 dicembre 2018 venivano sentiti i testi a discarico, R.R. e L.D.Y., avendo parimenti rinunciato la difesa all'audizione degli altri indicati in lista. In data 9 dicembre 2019 veniva acquisita documentazione, come da indice, prodotta dalla difesa della parte civile; infine, all'udienza del 1 febbraio 2021, la causa veniva discussa e decisa.

L'istruttoria espletata ha consentito di accertare i fatti di causa nel senso qui di seguito indicato.

La persona offesa, che in data 14 settembre 2012, presso la locale Procura, aveva sporto, nei confronti dell'imputata, un atto di denuncia-querela, ha riferito in dibattimento che all'epoca dei fatti era divorziato con la G. e che il Tribunale di Cassino, in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva disposto l'affidamento condiviso del figlio minore, nato nel 1999, con collocamento presso la madre in Cassino, ove la medesima, in via S. B., aveva la residenza anagrafica. Nel giugno del 2012, "come era consuetudine", la madre aveva condotto il figlio in Cuba, "in visita dai nonni...ed io...non avendo nessuna difficoltà gli ho...dato il consenso per il periodo necessario...da fine giugno del 2012...alla prima decade...dell'agosto del 2012". Senonché, "alla fine di agosto", in quanto era prossimo l'avvio dell'anno scolastico, aveva sollecitato la donna a rientrare in Italia con il minore, peraltro, come precisato, unica sua risorsa affettiva, ottenendo dalla stessa mere "rassicurazioni", alle quali, tuttavia, non aveva dato alcun seguito. In data 11 settembre 2012 aveva peraltro ricevuto dalla G., che pur disponendo di un utenza mobile, "non rispondeva" alle sue chiamate, alcuni "messaggi...dicendo non torniamo in Italia, ci fermiamo qui a Cuba". L'imputata (con la quale, come visto, il M. non riusciva ad interloquire direttamente, ricevendo le informazioni richieste solo dalla "nonna"), aveva giustificato tale sua decisione in relazione alle difficoltà economiche in cut in quel momento versava per aver perso il lavoro in Italia ed anche perché non percepiva dal M., come impostogli dal Tribunale in sede di divorzio nel 2009, il contributo al mantenimento, proprio ed in favore del minore. Aveva allora interessato della vicenda 1' "ambasciata italiana presso l'Avana", che aveva "preso in carico la situazione" e che tuttavia lo aveva sconsigliato di recarsi personalmente a Cuba; sta di fatto che nel giugno del 2013, l'imputata ed il figlio (con il quale, fino a quel momento, riusciva comunque a comunicare), si erano finanche allontanati da quel Paese, per recarsi, come riferito dalla madre dell'imputata, in Spagna, dove, a seguito di ricerche condotte personalmente, aveva effettivamente ritrovato e visto il bambino, il 4 aprile del 2014. ad Oviedo ("anche se lui abitava a P. di L.") e presso il "compagno della mia ex moglie", dopo quindi circa due anni dal suo allontanamento dal nostro territorio.

Il M. ha riferito di aver potuto direttamente constatare che il minore, in quel periodo, non era più rientrato in Italia e che era stato anche "iscritto alla scuola lì, é rimasto lì", per poi essere condotto in Spagna, dove l'imputato, dopo qualche tempo ed a seguito di "varie ricerche", lo aveva effettivamente rinvenuto; l'E., anch'egli, ha sostanzialmente confermato il narrato accusatorio della persona offesa, riferendo altresì, per quanto a sua conoscenza, che il M., che "viveva per il figlio", in qualche occasione aveva finanche inviato del denaro alla madre presso la sua residenza in C. ("quello che ha potuto fare, lo ha sempre fatto").

Il teste a discarico, R., ha precisato che l'imputata, all'epoca dei fatti, versava in difficili condizioni economiche ("faceva dei lavoretti così, saltuari, commessa, quello che si trovava da fare") e che l'ex coniuge non provvedeva comunque al mantenimento del nucleo familiare, ragion per cui ebbe anche a denunciarlo per la fattispecie di cui all'art. 570 c.p.; quindi, "l'unico modo era andarsene a Cuba dalla famiglia", per quanto, successivamente, iniziò anche una convivenza con un altro uomo, trasferendosi all'uopo in Spagna. Ad ogni buon conto il padre era a conoscenza che la madre ed il figlio dovevano allontanarsi dall'Italia solo "per le vacanze e lei poi ritornava" e che il padre, con il figlio, intratteneva comunque contatti telefonici, oltre ad essere, come riferito dalla teste L.D., costantemente informato dei suoi spostamenti,

E' stata acquisita in atti la sentenza del Tribunale di Cassino n. 529/09, relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la quale sono state sostanzialmente confermate le statuizioni adottate in sede di separazione, sia in punto di affidamento condiviso del minore, sia in ordine all'entità dell'assegno di mantenimento dovuto dall'obbligato in favore della ex moglie e del figlio; la sentenza del Tribunale di Cassino del 19 gennaio 2015, con la quale la persona offesa è stata condannata per il reato di cui all'art. 570 c.p., in danno della G. e del minore; il certificato di residenza dell'imputata, alla data dell'11 settembre 2012, dal quale si evince che la stessa, unitamente al figlio, risiedeva in C., via S. B.; copia di alcune mail, risalenti al periodo di cui si verte, che attestano i contatti intrattenuti dalla persona offesa con l'Ambasciata Italiana a Cuba, con particolare riferimento a quella dell'11 settembre 2012, alle ore 9:35, con la quale il M. richiede "informazioni urgenti in merito alla sottrazione di minore cittadino italiano...entrato a Cuba fine giugno 2012 con visto turistico autorizzato a visitare i nonni" ed a quella del 14 settembre 2012, con la quale la persona offesa inoltra alla predetta Ambasciata la denuncia depositata in pari data presso la Procura di Cassino; trascrizione di un sms inviato dal M. all'imputata in data 11 settembre 2012 con il quale costui, per l'appunto, lamenta l'avvenuta illegittima sottrazione e trattenimento all'estero del figlio, dati informatici quest'ultimi, comunque rientranti nel novero dei documenti acquisibili ex art. 234 c.p.p.

Ciò posto, ritenuto preliminarmente che le dichiarazioni della persona offesa si sono rivelate certamente attendibili, logiche, coerenti, oltreché inconfutabilmente supportate dalla documentazione ritualmente prodotta in atti, può dunque ragionevolmente sostenersi che l'imputata (che peraltro, non sottoponendosi ad esame, non ha inteso in tal guisa rappresentare al Tribunale eventuali ed ulteriori elementi di valutazione a sua discolpa), abbia dunque posto in essere la condotta delittuosa di cui si verte, sottraendo il minore M.P.A. al proprio padre e contro la volontà di questi, conducendolo e trattenendolo sia in Cuba (presso i nonni materni), che successivamente in Spagna, in un luogo ove peraltro risiedeva anche il proprio nuovo compagno, così costringendo il padre ad attivarsi per rintracciare il minore e finalmente, dopo circa due anni dal suo allontanamento dall'Italia, avere la possibilità di rivederlo.

In diritto si rileva che l'art. 574 bis c.p., nel prevedere l'impedimento dell'esercizio della potestà genitoriale, quale requisito oggettivo essenziale per il perfezionarsi della fattispecie, richiede che il minore sia di fatto sottratto alla vigilanza dell'altro genitore, così da precludergli sia la funzione educativa ed i poteri insiti nell'affidamento, sia poi impedendogli di esercitare al meglio quell'ufficio che gli è stato conferito dall'ordinamento nell'interesse superiore del minore e della naturale salvaguardia del legame parentale.

Né varrebbe ad escludere la punibilità dell'imputata il richiamo, come formulato dalla difesa, allo stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., posto che quest'ultimo presuppone e richiede, come è noto, un pericolo imminente, circoscritto nel tempo e nello spazio, di un danno grave alla persona, non potendosi viceversa legittimare - nel caso di specie ed anche laddove si fosse ritenuta effettivamente sussistente una difficile situazione economica in capo all'imputata, comunque non connotata dal predetto pericolo - il ricorso a surrettizie e premeditate soluzioni di allontanamento tout court dal territorio, peraltro imposte ad un incolpevole minore ed in evidente pregiudizio, come appena precisato, dell'altrui potestà genitoriale.

Del resto anche la giurisprudenza richiamata a sostegno della superiore tesi difensiva (Cass. n. 29507/14), mal si attaglia alla fattispecie che qui ci occupa, posto che, in quel caso, l'imputata avrebbe sottratto la minore al padre al fine di tutelarla in quanto costretta a vivere, come da relazioni redatte dagli assistenti sociali, in condizioni di grave "degrado sociale ed ambientale", peraltro nel contesto di una "situazione familiare da tempo compromessa quanto ai presupposti minimi di vivibilità", circostanze queste ultime evidentemente non riscontrabili nel processo che qui ci occupa, al di là, come detto, di generiche difficoltà economiche certamente non superabili (o meglio, non esclusivamente fronteggiabili), con il ricorso ad arbitrarie condotte delittuose, quali quelle contestate.

Quanto infine al trattamento sanzionatorio, valutati i criteri di cui all' art. 133 c.p. e concesse le circostanze attenuanti generiche al solo fine di meglio adeguare la pena all'entità del fatto commesso, stimasi equo e conforme a giustizia irrogare la pena di mesi otto di reclusione. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

Nulla infine osta alla concessione del beneficio ex artt. 163 c.p., potendosi ragionevolmente presumere che l'imputata si asterrà, per il futuro, dalla commissione di ulteriori reati, anche in considerazione del presumibile effetto deterrente costituito dalla presente condanna.

Per tutto quanto sin qui evidenziato, deve infine trovare accoglimento la domanda proposta dalla parte civile M.F., volta al risarcimento dei danni, che saranno opportunamente liquidati e quantificati nella competente sede civile, non essendo peraltro possibile concedere la richiesta provvisionale, non essendo stata raggiunta, nel presente giudizio, prova alcuna circa il presumibile ammontare del danno medesimo. Quanto alle spese sostenute per il giudizio, si rimanda al dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara G.C.M. colpevole del reato e per l'effetto, concesse le circostanze attenuanti generiche, la condanna alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna l'imputata al risarcimento dei danni causati alla parte civile M.F., da liquidarsi in separata sede, oltre al rimborso delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00, ed accessori di legge. Motivazione riservata in giorni novanta.

Così deciso in Cassino, il 1 febbraio 2021.

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2021.